

LAVOROdi **GIOVANNI ALIBRANDI****Infortunio sul lavoro e colpa di organizzazione**

Il verificarsi dell'infortunio sul lavoro non comporta l'automatica colpa di organizzazione dell'ente, questa deve essere specificamente provata.

Ai sensi dell' **art.25- septies D.Lgs. 231/2001** in materia di violazioni della normativa prevenzionistica, in caso di infortunio, l'ente può essere ritenuto **responsabile per colpa di organizzazione** se l'evento è riconducibile alla **mancata adozione delle cautele organizzative e gestionali necessarie a prevenirne il verificarsi**.

La colpa di organizzazione deve essere **specificamente provata dall'accusa** e non va confusa o sovrapposta con i profili di responsabilità da reato della persona fisica (amministratore/datore di lavoro), né con la mancata adozione del Modello 231; per parte sua, l'ente può dare dimostrazione dell'assenza di tale colpa. E' questo, in sintesi, l'insegnamento della Corte di Cassazione, che, con la **sentenza n. 18413/2022**, ha annullato la condanna di una società ritenuta responsabile dell'infortunio occorso a una dipendente.

La Corte territoriale aveva confermato il giudizio di primo grado che condannava la società per colpa di organizzazione, ritenendo che il reato era stato commesso nell'interesse della medesima " *in ragione dell'assenza di un modello organizzativo avente a oggetto la sicurezza sul lavoro, e in particolare di un organo di vigilanza che verificasse con sistematicità la rispondenza delle macchine operatrici [â€] alle normative comunitarie in tema di sicurezza, nonché l'adeguatezza dei sistemi installati sulle stesse* ". In altri termini, l'assenza del modello organizzativo e dell'organismo di vigilanza sono stati gli elementi di valutazione per condannare la società.

In ordine al **modello organizzativo**, i giudici di legittimità argomentano che l'assenza, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione " *non sono ex se elementi costitutivi dell'illecito dell'ente* ". Oltre alla compresenza della relazione organica e finalistica tra il responsabile del reato e l'ente, c.d. " *immedesimazione organica rafforzata* ", elementi costitutivi dell'illecito sono " *la colpa di organizzazione, il reato presupposto e il nesso causale che deve correre tra i due* ". **Desta perplessità l'addebito all'ente della mera assenza di un modello organizzativo** senza specificare in positivo in cosa sarebbe consistita la colpa di organizzazione da cui è derivato il reato presupposto (l'infortunio). Colpa diversa da quella riconducibile ai soggetti apicali autori dell'illecito, ritenuti responsabili della " *commissione di specifiche omissioni e violazioni della normativa prevenzionistica, nella loro qualità di datori di lavoro* ", omissioni e violazioni a seguito delle quali l'infortunio si è verificato.

Altro aspetto censurato nella sentenza in commento riguarda il ruolo che i giudizi di merito hanno erroneamente attribuito all'organismo di vigilanza, riconoscendogli un **dovere di controllo sistematico e organico sulle macchine operatrici della società** :*" compiti incardinati nel sistema di gestione della sicurezza (dei macchinari aziendali) sono del tutto estranei ai compiti che l'art. 6 D.Lgs. 231/2001 assegna a tale organismo, che sono essenzialmente quelli di sorvegliare e verificare regolarmente la funzionalità e l'osservanza dei modelli organizzativi richiamati dallo stesso art. 6 "*

La sentenza conclude che i giudici di merito " *avrebbero dovuto approfondire anche e soprattutto l'aspetto relativo al concreto assetto organizzativo adottato dall'impresa in tema di prevenzione dei reati della specie di quello verificatosi* ", per evidenziarne le eventuali lacune, causalmente connesse all'evento.